



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione prima civile

riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

RG 1/12
Rep.
Cron. 16/12

dott. Mario Griffey

Presidente

dott.ssa Caterina Mazzitelli

Consigliere

dott. Giacomo Stalla

Consigliere rel.

CASO.it

ha pronunciato il seguente

Decreto

ex art. 1739 CPC

nel procedimento in camera di consiglio iscritto al n. 1/12 RG, avente ad oggetto: Titolo Esecutivo Europeo ex Reg.CE 805/04; udienza di comparizione delle parti: 21 febbraio 2012;

promosso da:

GUSTO B.V.B.A., società a responsabilità limitata di diritto belga, con sede in Belgio, 8320 Zeebrugge, Rederskaai 16/205, in persona dell'amministratore e legale rappresentante Vandriessche Alexander Leon, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Galileo Ferraris 120, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Vittorio Sobrino che lo rappresenta e difende in giudizio; come da procura speciale a margine del reclamo ed a margine del ricorso per revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, con l'avvocato Peter Comandini di Pesaro;

Parte reclamante

nei confronti di:

~~Edoardo~~ Edoardo, titolare della omonima Azienda Agricola corrente in ~~Edoardo~~; elettivamente domiciliato in Torino, Piazza Adriano 11, presso lo studio dell'avvocato Marina Torresini; rappresentato e difeso in giudizio, per procura speciale a margine della memoria difensiva 16 febbraio 2012, dall'avvocato Luana Taricco di Alba;

Parte reclamata

per l'annullamento, la riforma ovvero la revoca del decreto del Tribunale di Alba emesso in data 22/23 dicembre 2011 nel procedimento camerale n.1389/2011 rgvg.

- ritenuto che il reclamo, contrariamente a quanto eccepito dal Sobrino, sia ammissibile in base alla normativa nazionale: - sia perché volto, non già a suscitare il potere di revoca del provvedimento reclamato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 742 CPC, effettivamente spettante al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento medesimo, bensì ad ottenerne la riforma ovvero l'annullamento in sede di gravame, così come previsto in via generale dall'articolo 739 delle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, pacificamente nella specie applicabili, con conseguente revoca del certificato di titolo esecutivo europeo; - sia perché recante una sufficientemente specifica, circostanziata e critica indicazione (da valutarsi anche alla luce della natura del presente procedimento e del livello di articolazione motivazionale del provvedimento reclamato) delle censure proposte, anche nel loro puntuale richiamo ad una diversa interpretazione delle disposizioni del Regolamento CE 805/04 che si ritengono nella specie violate, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice;
- ritenuto che il reclamo sia ammissibile anche in base allo stesso Regolamento CE 805/04 dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, la sussistenza nell'ordinamento nazionale di uno strumento processuale di riesame della decisione "in casi eccezionali" (art.19 Reg.cit.) rileva non già quale causa di

legittimazione ed esperibilità dell'istanza di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, bensì quale condizione di emissione del certificato stesso; dovendo il giudice dello Stato di origine rifiutare l'emissione di tale certificato ove l'ordinamento di tale Stato non preveda la possibilità di riesame in casi eccezionali della decisione di cui si chiede l'esecutività immediata in ambito comunitario; evenienza che qui peraltro non si verifica, dovendosi nel caso concreto individuare tale possibilità nell'istituto della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo previsto dall'articolo 650 del codice di procedura civile nazionale; sicché non appare condivisibile

l'affermazione del primo giudice secondo cui l'art. 19 in esame subordinerebbe "l'esperibilità del procedimento di riesame alla tempestiva proposizione della relativa azione", con conseguente preclusione per la GUSTO BVBA "di far valere in questa sede le stesse censure e contestazioni che la stessa parte ricorrente avrebbe dovuto far valere tempestivamente mediante l'attivazione della procedura di riesame di cui all'articolo 19 Regolamento CE 805/04"; risultando invece che lo strumento di cui all'articolo 19 in esame consente alla parte di 'recuperare' in casi tassativi ed eccezionali la possibilità di contestare un credito portato da un titolo esecutivo europeo correttamente emesso perché rispondente a tutti i requisiti regolamentari, là dove l'odierna reclamante ha qui inteso contestare proprio la correttezza di tale emissione stante la dedotta violazione, sotto più profili, dei suddetti requisiti;

- rilevato che quest'ultima contestazione rientra appieno nel diverso istituto di tutela di cui all'articolo 10 Regolamento CE 805/04, in forza del quale la parte può ottenere dal giudice del Paese d'origine che il certificato di titolo esecutivo europeo venga revocato "se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento" (lett.b); contrariamente a quanto vorrebbe il Sobrino, l'istanza di revoca (così come proposta dalla GUSTO B.V.B.A.

al Tribunale di Alba) può essere formulata quando il certificato sia stato emesso tanto per errore di fatto (mancato rilievo della divergenza della situazione di fatto rispetto a quanto prescritto dalla norma), quanto per errore di diritto (erronea interpretazione del Regolamento con conseguente erronea individuazione dei requisiti da esso stabiliti per il rilascio del certificato); d'altra parte, nel caso di specie la reclamante non fa valere vizi sostanziali riconducibili al provvedimento (decreto ingiuntivo n.749 del 22 dicembre 2009) oggetto di esecuzione europea, ovvero vizi di merito inerenti la pretesa creditoria, bensì vizi di forma (mancata notificazione e mancata indicazione delle avvertenze regolamentari di opposizione) incidenti purtuttavia su garanzie sostanziali e primarie, perché concernenti - sotto il profilo della mancata integrazione della fattispecie legale di 'non contestazione' del credito - gli stessi diritti (ormai assunti anche a rango comunitario: v.art.47 della 'Carta di Nizza', equiparata dal Trattato di Lisbona ai Trattati istitutivi; pure richiamato dal 'Considerando' n.11 del Regolamento in oggetto) di difesa ed allo svolgimento di un processo equo;

- rilevato, nel merito della doglianza, che il decreto ingiuntivo in questione non sia stato notificato nel rispetto dell'articolo 14, lett.c) e d) Regolamento CE 805/04, dal momento che le attestazioni dell'agente postale considerate dal primo giudice (in termini di assenza del destinatario e di avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale) non comprovano in alcun modo che il plico contenente l'atto giudiziario sia stato depositato nella sua integrità nella cassetta delle lettere del debitore (lett.c); ovvero che in tale cassetta sia stato lasciato un avviso dal quale risultava *"chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione aveva l'efficacia legale della notificazione e che determinava la decorrenza dei termini al fine del calcolo della loro scadenza"* (lett.d); non varrebbe oblietare, sotto tali profili, la generica rispondenza della notificazione a mezzo posta in questione

alla normativa nazionale ovvero anche a quella comunitaria successiva, stante la specialità della procedura di notificazione di cui all'articolo 14 in esame, nonché la sua funzionalità alla regolare costituzione della fattispecie di esecutività del titolo per 'mancata contestazione' del credito;

- rilevato, sotto ulteriore profilo, che il decreto ingiuntivo in questione conteneva esclusivamente la seguente avvertenza: *"avverte la debitrice che nel termine di cui sopra potrà fare opposizione e che, in difetto, il provvedimento diverrà cosa giudicata e si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge"*, senza quindi fare

menzione di alcuna delle ben più pregnanti avvertenze imposte dall'articolo 17 del Regolamento CE 805/04 (*"Informazioni del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito"*). - requisiti procedurali per contestare il credito; - nome e indirizzo dell'istituzione alla quale proporre la contestazione; - l'obbligo eventuale di essere rappresentati da un avvocato; si

osserva che tutti questi *"requisiti"* devono considerarsi presupposti essenziali (*"norme minime"*) per l'emanazione del certificato di titolo esecutivo europeo, così come del resto si desume dal periodo di apertura dell'articolo 19 (*"oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18"*), proprio perché concorrenti alla formazione di una *"non contestazione"* del credito reale ed effettiva, non già soltanto apparente (come è invece nel caso in questione); d'altra parte, l'affermazione del Tribunale secondo cui *"avuto riguardo alla sussistenza di tali elementi"* non potrebbe *"ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio"* pare ispirata a valutazioni di compatibilità della fattispecie con l'ordinamento nazionale, non già con quello comunitario qui prevalente;

- ritenuto in definitiva che il reclamo meriti accoglimento, stante l'inidoneità del decreto ingiuntivo n.749/09 a fungere da titolo esecutivo europeo ai sensi del Regolamento CE 805/04; con conseguente condanna del soccombente Sobrino

alla rifusione delle spese di lite; circa la loro quantificazione, si ritiene - a seguito dell'abolizione delle tariffe ordinarie da parte dell'articolo 9 del decreto-legge 1/12, ed in considerazione della mancata emanazione, allo stato, dei parametri ministeriali sostitutivi - di dover fare ricorso equitativo alle tariffe previgenti, sebbene riferite al riconoscimento di un compenso professionale ex art.2233 cc.

PQM

- *Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;*
- *V.ti gli artt. 10, 14 e 17 Regolamento CE 805/04;*
- *in riforma del decreto del Tribunale di Alba del 23 dicembre 2011;*
- *revoca il certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato dal medesimo Tribunale il 21 aprile 2011 in relazione al decreto ingiuntivo n. 749/09;*



Condanne le spese del procedimento a carico di ~~Giuseppe~~ Edoardo che liquida, per la fase avanti al Tribunale, in € 1000,00 e, per la presente fase di reclamo, in € 1200,00; oltre IVA e cassa previdenza come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21 febbraio 2012.

Il Presidente

dot. Mario Griffey

Direttore Amministrativo
TROMPETTA Manuela

Depositato nella Cancelleria della
Corte di Appello di Torino
23 FEB. 2012

il _____

IL CANCELLIERE
Direttore Amministrativo
TROMPETTA Manuela

E' COPIA CONFORME PER
USO UFFICIO

28 FEB 2012

TORINO,

IL CANCELLIERE



Direttore Amministrativo
TROMPETTO *[Signature]* 10004

II CASO.it